



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale di Robbiate
Via Brianza, 11/13 – 23899 ROBBIATE(LC)
Cod. meccanografico LCIC81600V- C.F. 94018850134
cod.univoco UFO0NL

Tel: 039 511170
e-mail:
lcic81600v@istruzione.it
lcic81600v@pec.istruzione.it
sito: www.scuolarobbiate.edu.it

REGOLAMENTO DISCIPLINARE DELL'ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI ROBBIATE

Approvato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 126 del 19 dicembre 2023

Il presente documento è stato redatto nel rispetto della normativa vigente con riferimento a:

- DPR 24 giugno 1998, n.249 Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
- DPR 21 novembre 2007, n.235 Statuto studenti. Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998
- Nota n. 3602/PO Modifiche apportate allo Statuto delle studentesse e degli studenti
- DL 1 settembre 2008, n.137 Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università
- DL n.196 /2003 Codice in materia di protezione dei dati personali
- Regolamento EU 2016 n 679 Regolamento generale sulla protezione dei dati
- DPR 22 giugno 2009 n.122 Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione
- DL 297/94 art 328 Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado

INDICE

- Art.1 Principi generali, doveri e deroghe
- Art.2 Mancanze disciplinari
- Art.3 Criteri generali
- Art.4 Sanzioni disciplinari – Modalità di intervento
 - Art.4.1 Per la Scuola dell'Infanzia
 - Art. 4.2 Per la Scuola Primaria

- Art. 4.3 Per la Scuola Secondaria
 - Art.4.3.1 Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodo non superiore a 15 giorni
 - Art.4.3.2 Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodo superiore a 15 giorni
 - Art.4.3.3 Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico
 - Art.4.3.4 Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del 1° ciclo di istruzione
- Art.5 Conversione delle sospensioni
- Art.6 Procedimento
- Art.7 Organo di disciplina
- Art.8 Impugnazioni
- Art.9 Organo di Garanzia
- Art.10 Effetti delle sanzioni disciplinari
- Art. 11 Norme finali
- Art. 12 Tipo di mancanza e sanzione

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI, DOVERI E DEROGHE

L'Istituto attribuisce la massima importanza alla formazione civile dei bambini e dei preadolescenti. I principi basilari ai quali si ispirano tutte le componenti della scuola sono quelli dell'ascolto delle esigenze degli alunni e, nello stesso tempo, della fermezza nel richiedere comportamenti adeguati alle diverse situazioni di lavoro e gioco. Tali principi si realizzano principalmente attraverso un comportamento coerente e armonizzato degli alunni, dei genitori, dei docenti, del personale ATA e di tutto il personale presente a vario titolo nell'Istituto; tale comportamento va inteso come alleanza educativa per costruire insieme appartenenza, identità, responsabilità.

Il presente Regolamento assume anche gli indirizzi promossi dallo Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola Secondaria (DPR n.249/98 e modifiche apportate dal DPR n.235 del 21 novembre 2007), individua i comportamenti che configurano infrazioni disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti per l'irrogazione ed il relativo procedimento.

Il Regolamento tiene altresì conto della direttiva n.16/2007 del 15 marzo 2007 avente come oggetto: linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti, della C.M 19 dicembre 2022 e Documento approvato dalla 7^a Commissione Permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) nella seduta del 9 giugno 2021 .

DOVERI E DEROGHE

1. Come premessa, si ritiene che la Scuola debba essere vissuta come luogo di cultura e come comunità in cui i diversi soggetti interagiscano e siano coinvolti in un processo di co-educazione, al fine di far acquisire non solo competenze, ma anche valori da trasmettere per formare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità.

2. Gli alunni devono rispettare i Patti Formativi per la Scuola dell'Infanzia e la Scuola Primaria e lo Statuto degli Studenti e delle Studentesse e il Patto di Corresponsabilità per la Scuola Secondaria. In particolare, sono tenuti ad avere un comportamento corretto verso tutti i soggetti che operano nella scuola, nel rispetto delle persone e dei loro ruoli. Debbono inoltre osservare i regolamenti vigenti in Istituto, la cui violazione è sanzionata secondo le norme del presente Regolamento.

3. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. In riferimento all'art 11, comma 1 del D.Lgs. n. 59 del 19 febbraio 2004, ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno alunno della Scuola Secondaria è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale predisposto dagli Organi Collegiali. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute e deliberate dal Collegio Docenti, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato. Il Collegio Docenti prevede delle deroghe al suddetto "limite minimo di frequenza" da parte dei Consigli di Classe *se derivanti da malattia fisica e/o psicologica o da disagio sociale purché certificati da medico, specialista o operatori dell'assistenza sociale. Il numero delle assenze non deve, comunque, essere tale da pregiudicare la possibilità di procedere alla valutazione degli apprendimenti.*

4. Gli alunni sono tenuti a osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza vigenti in ogni plesso dell'Istituto.

5. Gli alunni sono tenuti a utilizzare correttamente l'arredo, le strumentazioni e il materiale dell'Istituto, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della Scuola.

6. Gli alunni sono tenuti a un abbigliamento, un linguaggio e a un comportamento adeguati all'ambiente scolastico e/o alla situazione esterna in cui la classe si trova, con riferimenti ad aspetti di decoro e di sicurezza.

ART. 2 – MANCANZE DISCIPLINARI

1. Costituiscono mancanza disciplinare i comportamenti che promuovono od operano discriminazioni per motivi riguardanti convinzioni religiose, morali, politiche, estrazione sociale, stato di salute, razza, sesso e orientamento sessuale, violenza morale e/o psicologica.

2. Costituisce mancanza disciplinare il non rispetto della persona sia nella forma dell'ingiuria che del dileggio.
3. Costituiscono mancanza disciplinare atteggiamenti di prevaricazione nei confronti dei compagni e la loro esclusione dalla vita sociale del gruppo-classe e, più in generale, della scuola.
4. Costituiscono mancanza disciplinare azioni di ricatto e minaccia nei confronti di compagni e del personale della scuola.
5. Vengono considerati particolarmente gravi gli episodi che comportano violenza fisica o psicologica nei confronti delle persone, prescindendo dai profili di responsabilità civile o penale che eventualmente ne conseguano.
6. Costituisce mancanza disciplinare l'aggressione fisica che mette concretamente e gravemente in pericolo chi la compie, chi la subisce e chi vi è vicino.
7. Costituisce mancanza disciplinare l'utilizzo improprio del cellulare nel corso della lezione e di tutti gli strumenti tecnologici che ledono il diritto alla privacy. All'ingresso a scuola gli smartphone devono essere spenti; possono rimanere accesi e utilizzati solo a scopi didattici o in caso di urgenza e solo con l'autorizzazione del docente in orario. Qualora l'alunno venga colto a farne uso improprio nel corso della lezione, sarà tenuto, accompagnato dal personale scolastico, a portare e a consegnare il proprio strumento in segreteria, dove sarà riposto in apposita custodia, controfirmata dall'alunno medesimo fino al termine delle lezioni.
8. Costituisce mancanza disciplinare l'utilizzo di un linguaggio maleducato e offensivo, il turpiloquio e la bestemmia, nonché il disturbo reiterato delle lezioni.
9. Costituisce mancanza disciplinare il rifiuto ad assolvere il proprio dovere scolastico nonché le assenze ingiustificate, i ritardi ripetuti e immotivati e la reiterata mancanza del materiale scolastico.
10. Costituiscono mancanze disciplinari la falsificazione/alterazione di documenti scolastici e avvisi alle famiglie, oltre che l'apposizione di firma falsa e l'uscita da scuola senza autorizzazione.
11. Costituiscono mancanze disciplinari l'introduzione e/o l'uso, all'interno dell'edificio scolastico e nei suoi spazi di pertinenza esterni, di sostanze alcoliche o stupefacenti, di oggetti pericolosi e il facilitare l'accesso di persone estranee all'Istituto senza autorizzazione e in particolare tutto ciò che possa arrecare danno o elevato allarme sociale.
12. Costituisce mancanza disciplinare il furto di oggetti personali o beni della scuola.
13. Costituisce mancanza disciplinare il danneggiamento di attrezzature e strumenti che fanno parte del patrimonio della scuola, oltre che di beni personali altrui, il non mantenimento della pulizia degli ambienti e degli arredi scolastici, ivi compresi i servizi igienici.
14. Costituisce mancanza disciplinare fumare nei locali della scuola o nelle sue pertinenze esterne.
15. Costituiscono mancanze disciplinari comportamenti scorretti e danni materiali al patrimonio pubblico e privato che si verificano nel corso di viaggi o visite d'istruzione.
16. Costituisce mancanza disciplinare il mancato rispetto delle norme di sicurezza e dei regolamenti vigenti in Istituto, del Patto Formativo o del Patto di Corresponsabilità.

17. Costituisce mancanza disciplinare il mancato rispetto delle norme di sicurezza e dei regolamenti emanati dall'Istituzione scolastica sulla base di decreti ministeriali.

18. Il venir meno ai doveri scolastici prefigura una mancanza disciplinare per la quale sono previste, secondo un criterio di gradualità e di proporzionalità, le relative sanzioni disciplinari.

ART. 3 – CRITERI GENERALI

1. La responsabilità disciplinare è personale.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di corretti rapporti all'interno dell'Istituto.

3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

4. Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dell'alunno incolpato.

5. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del rendimento scolastico.

6. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee e proporzionate all'infrazione; esse tendono a far riconoscere ai responsabili la violazione delle norme causate dai loro gesti, ad impedirne la ripetizione, a favorire la correzione di atteggiamenti scorretti e, infine, sono ispirate al principio della riparazione del danno. Inoltre, esse tengono conto della situazione personale dell'alunno, cui è offerta (quando ciò sia effettivamente attuabile) la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore dell'Istituto.

7. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale: il Consiglio di Classe per sospensioni non superiori ai quindici giorni o il Consiglio di Istituto per sospensioni superiori ai quindici giorni o che implicino l'esclusione dagli scrutini finali o la non ammissione all'esame di Stato.

La Scuola, ambiente educativo per eccellenza, prevede sanzioni per coloro che infrangono il Regolamento scolastico e le regole della convivenza.

ART. 4 – SANZIONI DISCIPLINARI - MODALITA' DI INTERVENTO

Art. 4.1 Per la Scuola dell'Infanzia:

- a. convocazione urgente dei genitori per decidere un piano d'intervento concordato.

Art. 4.2 Per la Scuola Primaria:

- a. nota scritta sul diario da parte del docente con obbligo di firma dei genitori;
- b. convocazione urgente dei genitori per decidere un piano d'intervento concordato;
- c. convocazione dell'équipe pedagogica, con la presenza del Dirigente Scolastico, per assumere decisioni ad hoc in ordine al comportamento degli alunni più indisciplinati.

Art. 4.3 Per la Scuola Secondaria:

a. **Richiamo verbale** di un insegnante (anche di classe diversa) o del responsabile di plesso / Dirigente scolastico (qualora l'infrazione sia reiterata) volto alla riflessione sulla natura della mancanza e delle sue conseguenze.

b. **Ammonizione scritta** da parte dell'insegnante, del responsabile di plesso / Dirigente scolastico (qualora l'infrazione sia reiterata): l'ammonizione deve essere annotata sul registro di classe e deve essere comunicata ai genitori attraverso diario o lettera.

c. **Convocazione dei genitori** da parte del coordinatore di classe o del responsabile di plesso / Dirigente scolastico (qualora l'infrazione sia reiterata) per discutere sull'accaduto ed individuare una risposta educativa efficace (vedasi Patto Educativo di Corresponsabilità).

d. **Allontanamento momentaneo ed eccezionale dall'aula** per svolgere attività alternative a favore della Comunità, tenuto conto della possibilità di vigilanza da parte di un docente.

Tutti i suddetti provvedimenti devono essere annotati sul registro di classe e comunicati alla famiglia.

e. **Esclusione da uscite e viaggi di istruzione**

Il provvedimento viene adottato dal Consiglio di Classe allargato alla componente genitori in seduta straordinaria.

f. Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni con attività educative da svolgere a casa, in collaborazione con la famiglia e/o con i servizi assistenziali

Il provvedimento viene adottato dal Consiglio di Classe in seduta straordinaria con la presenza dei rappresentanti dei genitori.

g. Sospensione dalle lezioni oltre 15 giorni

h. Allontanamento dalle lezioni fino al termine delle lezioni

i. Allontanamento dalle lezioni fino al termine delle lezioni e esclusione dallo scrutinio finale/non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo di studi

I provvedimenti di cui ai punti **g. – h. – i.** vengono adottati dal Consiglio di Istituto disciplinare in seduta straordinaria.

Art.4.3.1 Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodo non superiore a 15 giorni

1. Si applica in caso di gravi o reiterate mancanze disciplinari; l'irrogazione della sospensione è di competenza del Consiglio di Classe nella sua composizione allargata e ha ripercussioni sulla partecipazione dello studente a visite guidate, viaggi di istruzione e/o a partecipazione ad attività progettate dalla scuola.

2. Qualora fra le componenti elette negli organi di disciplina del Consiglio di Classe nella sua componente allargata vi sia il genitore dell'alunno che ha posto in essere il comportamento che costituisce mancanza disciplinare, esso viene sostituito, per il solo procedimento disciplinare, dal primo dei non eletti, qualora presente nei verbali delle relative elezioni.

3. Il procedimento di sospensione ha inizio con la convocazione, da parte del Dirigente Scolastico, del Consiglio di Classe nella sua componente allargata: tale convocazione va notificata all'alunno interessato e ai suoi genitori, che si possono presentare per esporre le proprie ragioni, senza poter assistere alla discussione relativa all'irrogazione della sanzione.

4. Al termine della discussione la votazione avviene a scrutinio palese: nel verbale viene riportato esclusivamente l'esito della votazione.

5. In caso di parità prevale il voto del Dirigente Scolastico o di un suo delegato.

6. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con l'alunno e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

7. In deroga al limite generale previsto dal comma 1, il Consiglio di Classe può stabilire un periodo di allontanamento superiore ai quindici giorni; in tale caso il Consiglio di Classe richiede la convocazione del Consiglio di Istituto, da cui viene comminata la sanzione.

Art.4.3.2 Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodo superiore a 15 giorni

1. Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio di Istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

- devono essere stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, vessazioni etc.);

- deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone.

2. Il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 1° comma dell'art. 4.3.1 del presente Regolamento Disciplinare. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

3. L'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la Scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Tali fatti

devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

4. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la Scuola promuove – in coordinamento con la famiglia dell'alunno e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria – un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Art.4.3.3 Sanzioni che comportano l'allontanamento dell'alunno dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico

1. L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio di Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;

- non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

2. Con riferimento alle sanzioni di cui agli articoli 4.3.2 e 4.3.3, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un

numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

- Art.4.3.4 Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del 1° ciclo di istruzione

1. Nei casi più gravi di quelli già indicati all'art.4.3.3 ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio di Istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del 1° ciclo di istruzione.

2. Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di Stato, occorrerà anche esplicitare i motivi per cui "non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico".

ART. 5 - CONVERSIONE DELLE SOSPENSIONI

1. L'organo che commina la sanzione della sospensione offre sempre la possibilità di convertirla in attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica (ad esempio, attività di volontariato, attività di segreteria, pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, attività di riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle scuole, ecc.).

2. Qualora le condizioni stabilite dal Consiglio di Classe sull'attività di conversione non vengano rispettate, essa viene immediatamente revocata dal Dirigente Scolastico e rientra in vigore la sospensione.

3. Qualora la conversione non venga richiesta dal genitore dell'alunno, il provvedimento di sospensione diventa esecutivo. La richiesta della conversione sospende ma non annulla il provvedimento disciplinare, il cui decreto di attuazione va inserito nel fascicolo personale come la richiesta di sospensione e il decreto delle modalità della sua attuazione.

4. In caso di reiterazione del comportamento negativo o di estrema gravità dello stesso, che necessitasse ulteriore sospensione, questa non potrà più essere commutata in attività a servizio della comunità scolastica. L'alunno, dunque, non potrà rientrare a scuola fino al termine dei giorni di sospensione, ma la scuola manterrà i contatti con la famiglia per preparare il rientro nella comunità scolastica.

ART. 6 - PROCEDIMENTO

1. Non può essere irrogata alcuna sospensione senza che prima lo studente interessato insieme alla famiglia sia stato invitato ad esporre le proprie ragioni: l'organo competente all'irrogazione delle sanzioni può sentire i soggetti coinvolti nei fatti che costituiscono oggetto di accertamento, se necessario anche in contraddittorio.

2. Il Consiglio di Classe è tenuto a rispettare il segreto d'ufficio.

ART. 7 – ORGANO DI DISCIPLINA

1. L'Organo di disciplina che può irrogare la sanzione della sospensione fino a 15 giorni è costituito dal Consiglio di Classe cui partecipano i docenti della Classe e i rappresentanti dei genitori e che per questo motivo si riunisce sotto la presidenza del Dirigente Scolastico o di un suo delegato.

2. L'Organo di disciplina viene rinnovato all'inizio di ogni anno scolastico; qualora non abbiano ancora avuto luogo le elezioni degli organi collegiali, faranno parte dell'Organo di disciplina i rappresentanti eletti nell'anno scolastico precedente.

3. Nel caso in cui questi ultimi non siano disponibili, la collegialità dell'Organo di disciplina è comunque garantita dalla presenza del Dirigente Scolastico, del coordinatore e dei docenti della classe, che possono procedere all'irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione.

4. L'Organo di disciplina si può riunire anche "ad horas", ovvero con un preavviso non inferiore a 24 ore per motivi gravi e urgenti: la convocazione viene corredata della necessaria documentazione, se presente.

5. Il Consiglio di Istituto delibera i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni su proposta dei rispettivi Consigli di classe per sospensioni superiori ai quindici giorni o che implicino l'esclusione dagli scrutini finali o la non ammissione all'esame di Stato.

ART. 8 – IMPUGNAZIONI (nota min. n. 3602/PO e DPR n. 249/1998)

1. Avverso la sanzione disciplinare della sospensione è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione stessa, in conformità a quanto previsto dall'art.328 comma 4 del D.Lgs.n.297/94. L'Organo di Garanzia interno dovrà esprimersi entro 10 giorni dalla data in cui è stato notificato il ricorso all'istituzione scolastica. Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che essere confermata.

2. Il sistema di impugnazione non andrà a incidere automaticamente sulla esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà dunque essere eseguita pur in pendenza di impugnazione.

3. L'avvenuta conversione della sospensione comporta rinuncia all'impugnazione.

ART. 9 – ORGANO DI GARANZIA

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori (o degli esercenti la potestà familiare) degli alunni, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'apposito Organo di Garanzia interno alla Scuola.
2. L'Organo di Garanzia interno alla Scuola è costituito da due docenti designati dal Consiglio di Istituto, da due rappresentanti eletti dai genitori ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. Al suo interno, vengono designati dal Consiglio d'Istituto due membri supplenti: rispettivamente un docente ed un genitore, in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'Organo lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'Organo il genitore dell'alunno sanzionato)
3. Il procedimento innanzi all'Organo di Garanzia ha inizio con la proposizione di impugnazione avverso alla sanzione disciplinare da parte del genitore dell'alunno sanzionato.
4. L'Organo di Garanzia decide sull'appello in Camera di consiglio. Al termine della discussione la votazione avviene a scrutinio palese. Nel verbale viene riportato esclusivamente l'esito della votazione.
5. Le deliberazioni dell'Organo di Garanzia si intendono valide solo se hanno partecipato alla votazione tutti i suoi membri. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Nel caso in cui il genitore appellante faccia parte dell'organismo di garanzia, nel procedimento che lo interessa verrà sostituito dal membro supplente.
7. L'Organo di Garanzia è altresì competente a dirimere, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, i conflitti interpretativi che sorgano in relazione al presente regolamento.
8. L'Organo di Garanzia decide, su richiesta dei genitori degli alunni della Scuola Secondaria o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
9. E' possibile ricorrere ulteriormente presso l'Organo di Garanzia Regionale contro le violazioni contenute nel Regolamento Disciplinare di Istituto entro 15 giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Garanzia della Scuola o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito. L'Organo di Garanzia Regionale, dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, procede all'istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'amministrazione entro 10 giorni. Non è in alcun caso ammissibile l'audizione orale del ricorrente o di altri controinteressati. L'Organo di Garanzia Regionale esprime il proprio parere entro il termine perentorio di 30 giorni.

ART. 10 – EFFETTI DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

Tutte le sanzioni concorrono automaticamente a determinare il voto intermedio e finale di comportamento.

ART. 11 – NORME FINALI

Di norma, (si rinvia in proposito alle disposizioni sull'autonomia scolastica) le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dell'alunno, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola. Infatti, le sanzioni disciplinari non sono considerati dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale). In tali circostanze si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con "omissis" sull'identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D. Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007. Va sottolineato, inoltre, che il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.

Su quanto non espressamente previsto da questo Regolamento e che non è riconducibile alle norme vigenti, delibera, sentito il parere del Collegio dei Docenti, il Consiglio d'Istituto.

In caso di urgenza la deliberazione viene presa dal Dirigente Scolastico, il quale ne informa il Consiglio d'Istituto nella prima riunione utile.

Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, si ricorda che il Dirigente Scolastico sarà tenuto alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria penale in applicazione dell'art 361 c.p.

ART. 12 TIPO DI MANCANZA E SANZIONE

In allegato le tabelle che illustrano sinteticamente le mancanze disciplinari e le relative sanzioni.